

# **CREDEM**VITA

## **“CREACASA PROTEZIONE VITA”**

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai  
Contratti di mutuo erogati da Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A.

## FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Adesione deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

**CREDEM**VITA

fa parte del Gruppo  
**CREDITO EMILIANO**



# INDICE

<b>NOTA INFORMATIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>3</b>
1. <i>Informazioni generali .....</i>	<i>3</i>
2. <i>Conflitto di interessi.....</i>	<i>4</i>
<b>B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE.....</b>	<b>4</b>
3. <i>Prestazioni assicurative e garanzie offerte.....</i>	<i>4</i>
4. <i>Premio .....</i>	<i>6</i>
<b>C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER LA GARANZIA OFFERTA .....</b>	<b>6</b>
<b>D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE .....</b>	<b>7</b>
5. <i>Costi.....</i>	<i>7</i>
6. <i>Misure e modalità di eventuali sconti.....</i>	<i>8</i>
7. <i>Regime fiscale.....</i>	<i>8</i>
8. <i>Non pignorabilità e non sequestrabilità.....</i>	<i>8</i>
9. <i>Diritto proprio del Beneficiario.....</i>	<i>8</i>
<b>E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO .....</b>	<b>8</b>
10. <i>Modalità di perfezionamento del contratto.....</i>	<i>8</i>
11. <i>Diritto di revoca e recesso.....</i>	<i>8</i>
12. <i>Eventi relativi al Contratto di mutuo .....</i>	<i>9</i>
13. <i>Riscatto e riduzione .....</i>	<i>10</i>
14. <i>Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni .....</i>	<i>10</i>
15. <i>Legge applicabile al contratto di assicurazione .....</i>	<i>11</i>
16. <i>Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione .....</i>	<i>11</i>
17. <i>Reclami .....</i>	<i>11</i>
18. <i>Informativa in corso di contratto.....</i>	<i>11</i>
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>12</b>
Art. 1. <i>Obblighi della Compagnia.....</i>	<i>12</i>
Art. 2. <i>Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato.....</i>	<i>12</i>
Art. 3. <i>Conclusioni ed entrata in vigore dell'Assicurazione .....</i>	<i>12</i>
Art. 4. <i>Prestazioni assicurative e garanzie offerte.....</i>	<i>12</i>
Art. 5. <i>Limiti di età e durata contrattuale.....</i>	<i>13</i>
Art. 6. <i>Rischio di morte.....</i>	<i>13</i>
Art. 7. <i>Pagamento del premio.....</i>	<i>13</i>
Art. 8. <i>Diritto di revoca e recesso.....</i>	<i>13</i>
Art. 9. <i>Beneficiari.....</i>	<i>14</i>
Art. 10. <i>Pagamenti della prestazione da parte della Compagnia.....</i>	<i>14</i>
Art. 11. <i>Eventi relativi al Contratto di mutuo .....</i>	<i>14</i>
Art. 12. <i>Cessione.....</i>	<i>16</i>
Art. 13. <i>Pegno e vincolo.....</i>	<i>16</i>
Art. 14. <i>Tasse e imposte.....</i>	<i>16</i>
Art. 15. <i>Foro Competente .....</i>	<i>16</i>
<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>17</b>

# NOTA INFORMATIVA

*La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente e all'Aderente/Assicurato per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.*

**Essa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale	: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia.
Telefono	: 0522 586000
Fax	: 0522 452704
Internet	: <a href="http://www.credemassicurazioni.it">www.credemassicurazioni.it</a>
Posta elettronica	: <a href="mailto:vita@credemassicurazioni.it">vita@credemassicurazioni.it</a>
Numero Verde per chiarimenti sul contratto	: 800 273336

L'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di Credemvita è stato conferito alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monterosa, 91 – 20149 Milano.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia, costituito da nr. 16 società ed iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, investment banking, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.

Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta).

## **2. Conflitto di interessi**

Credemvita è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.

Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "CREACASA PROTEZIONE VITA" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano e, in tali casi, si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano ed è controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.

**Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, gli Aderenti/Assicurati non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.**

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

"Creacasa Protezione Vita" è una assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di mutuo erogato da Credito Emiliano S.p.A (Contraente della presente Assicurazione) all'Aderente/Assicurato. Tale Contratto di mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul modulo di adesione.

A fronte del pagamento del premio unico la presente assicurazione garantisce, in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario del capitale assicurato alla data del decesso dell'Aderente/Assicurato.

Poiché il premio unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Aderente/Assicurato alla scadenza dell'assicurazione.

La durata dell'assicurazione viene individuata dall'Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di mutuo al quale l'assicurazione è abbinata.

**L'età dell'Aderente/Assicurato, alla data di sottoscrizione del modulo di adesione, deve essere compresa tra i 18 ed i 60 anni e non potrà comunque essere superiore ai 75 anni alla scadenza dell'assicurazione (verrà considerata l' "età assicurativa" così come definita nel glossario che forma parte integrante del presente Fascicolo informativo).**

**Il capitale assicurato iniziale non potrà essere superiore a 200.000,00 euro.**

**Ai fini della stipula dell'assicurazione, l'Aderente/Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel modulo di adesione; qualora l'Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la copertura assicurativa di "Creacasa Protezione Vita" non potrà avere luogo.**

E' possibile che particolari condizioni di salute dell'Aderente/Assicurato ovvero particolari attività professionali e sportive svolte modifichino l'ammontare del premio unico dovuto; in tale caso l'Aderente/Assicurato verrà informato dell'entità dell'aumento e l'addebito del premio avverrà solo previa conferma scritta del Aderente/Assicurato della accettazione del nuovo importo del premio unico, al cui pagamento, è subordinato il perfezionamento dell'assicurazione.

Credemvita si riserva la facoltà di esaminare casistiche per capitali assicurati superiori al limite sopra indicato, con richiesta all'Aderente/Assicurato di compilazione di un uno specifico questionario sanitario e/o di sottoporsi ad accertamenti sanitari.

## **PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE**

Come precedentemente specificato la presente assicurazione garantisce, in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario del capitale assicurato alla data del decesso dell'Aderente/Assicurato.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel modulo di adesione) e della durata dell'assicurazione (indicata nel modulo di adesione), secondo un piano di ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 4,50%.

Il suddetto piano di ammortamento, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul modulo di adesione.

### **Beneficiari**

Beneficiario irrevocabile del capitale assicurato alla data del decesso dell'Aderente/Assicurato è Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano, al quale l'assicurazione è abbinata, all'occorrere del sinistro.

L'eventuale capitale assicurato che, all'occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano al quale l'assicurazione è abbinata, sarà liquidato da Credemvita ai Beneficiari designati dall'Aderente/Assicurato.

### **Limitazioni, esclusioni ed avvertenze**

Una particolare limitazione delle garanzie è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)", qualora l'Aderente/Assicurato non si sottoponga ad apposito test. In tale caso se il decesso dell'Aderente/Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.

Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

**Si sottolinea la necessità dell'Aderente/Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute, poiché è di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.**

#### 4. Premio

L'Aderente/Assicurato paga un premio unico anticipato, la cui entità dipende:

- dall'età dell'Aderente/Assicurato alla data di decorrenza del contratto di assicurazione;
- dal sesso dell'Aderente/Assicurato;
- dalla durata prescelta per la copertura assicurativa (indicata nel modulo di adesione);
- dal capitale assicurato iniziale prescelto (indicato nel modulo di adesione);
- dal tasso annuo di interesse (predefinito al 4,50%);
- dalla frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).

Il pagamento del premio avviene in via anticipata in un'unica soluzione al momento dell'erogazione dell'importo finanziato a seguito della stipula del Contratto di mutuo con Credito Emiliano S.p.A.

Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell'Aderente/Assicurato per conto di Credemvita in forza di un mandato all'incasso del premio opportunamente conferito da Credemvita al Contraente.

### C. TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI PER LA GARANZIA OFFERTA

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Aderente/Assicurato, che possono essere effettuate da Credemvita solo dopo che l'Aderente/Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e sottoscritto le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute.

#### Importi di Premio Unico (in euro)

Capitale assicurato: € 50.000

Sesso: Maschile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	179	383	631	957	1.406	2.046	2.967	4.263
35	220	489	848	1.348	2.061	3.088	4.528	6.538
40	303	705	1.268	2.071	3.225	4.833	7.070	
45	467	1.108	2.022	3.327	5.135	7.637		
50	755	1.807	3.301	5.349	8.168			

Capitale assicurato: € 50.000

Sesso: Femminile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	68	156	276	445	684	1.023	1.491	2.133
35	102	237	427	695	1.074	1.594	2.305	3.314
40	156	372	674	1.100	1.679	2.469	3.587	
45	252	596	1.078	1.727	2.607	3.852		
50	399	949	1.678	2.663	4.056			

Capitale assicurato: € 100.000

Sesso: Maschile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	359	766	1.263	1.913	2.812	4.091	5.935	8.526
35	440	979	1.696	2.695	4.122	6.177	9.056	13.076
40	605	1.410	2.536	4.143	6.450	9.667	14.139	
45	933	2.216	4.043	6.655	10.270	15.273		
50	1.510	3.614	6.602	10.699	16.337			

Capitale assicurato: € 100.000

Sesso: Femminile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	136	312	553	890	1.367	2.047	2.981	4.266
35	203	475	855	1.389	2.149	3.187	4.609	6.628
40	313	743	1.347	2.200	3.358	4.937	7.174	
45	505	1.191	2.156	3.454	5.214	7.705		
50	797	1.897	3.355	5.325	8.113			

Capitale assicurato: € 200.000

Sesso: Maschile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	717	1.532	2.525	3.826	5.623	8.182	11.869	17.052
35	880	1.957	3.392	5.390	8.244	12.353	18.112	26.151
40	1.210	2.820	5.072	8.285	12.899	19.333	28.278	
45	1.866	4.432	8.086	13.309	20.540	30.546		
50	3.019	7.228	13.203	21.397	32.673			

Capitale assicurato: € 200.000

Sesso: Femminile

ETA'	DURATA (anni)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
30	271	623	1.105	1.780	2.734	4.093	5.962	8.531
35	406	949	1.709	2.778	4.297	6.374	9.218	13.256
40	625	1.486	2.694	4.400	6.716	9.874	14.348	
45	1.009	2.382	4.312	6.907	10.427	15.409		
50	1.594	3.794	6.710	10.650	16.225			

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sull'Aderente/Assicurato

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio unico pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione, di seguito illustrate

COSTI	% del premio unico versato
Spese di acquisizione	30%
Spese di gestione	5%

Le spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita al Collocatore.

## **6. Misure e modalità di eventuali sconti**

Non previsti

## **7. Regime fiscale**

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Aderente/Assicurato o degli eventuali Beneficiari.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente superiore al 5% sono detraibili dall'imposta dovuta dall'Aderente/Assicurato ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).

Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Le Somme eventualmente restituite all'Aderente/Assicurato in conseguenza di quanto previsto al successivo paragrafo 12, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.

## **8. Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Le somme dovute per le garanzie vita non sono pignorabili né sequestrabili ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile.

## **9. Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ. il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **10. Modalità di perfezionamento del contratto**

Credemvita si impegna a prestare la coperture assicurative descritte nel presente Fascicolo Informativo ai sottoscrittori di un Contratto di mutuo con Credito Emiliano S.p.A. che abbiano firmato il Modulo di Adesione alla presente assicurazione.

Il contratto di assicurazione si intenderà perfezionato e produrrà i suoi effetti dalle ore 24.00 della "data di decorrenza" indicata nel modulo di adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento.

### **11. Diritto di revoca e recesso**

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto di assicurazione non sia concluso (data di incasso del premio unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro la suddetta data, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.



Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione, **l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso Credemvita rimborserà al Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all'Aderente/Assicurato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

**Per qualsiasi chiarimento relativo all'esercizio del diritto di recesso o di revoca l'Aderente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.**

## **12. Eventi relativi al Contratto di mutuo**

Nel caso di estinzione anticipata, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di mutuo al quale la presente assicurazione è abbinata, l'Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l'anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione, Credemvita restituirà all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo dovuto entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

### **12.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di mutuo**

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di mutuo.

All'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato (ossia dalla data di estinzione del Contratto di mutuo fino alla scadenza dell'assicurazione).

Tale importo sarà determinato considerando la media aritmetica ponderata, ottenuta con il metodo della c.d. "interpolazione lineare" in base alla data di estinzione del Contratto di mutuo, tra:

a) il premio unico di assicurazione calcolato alla ricorrenza anniversaria precedente all'estinzione del Contratto di mutuo, sulla base del capitale assicurato, della durata residua dell'assicurazione e dell'età dell'Aderente/Assicurato a tale ricorrenza;

b) il premio unico di assicurazione calcolato alla ricorrenza anniversaria successiva all'estinzione del Contratto di mutuo, sulla base del capitale assicurato, della durata residua dell'assicurazione e dell'età dell'Aderente/Assicurato a tale ricorrenza.

### **12.2 Portabilità del Contratto di mutuo**

Nel caso di "portabilità" del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite, comunicando altresì l'eventuale variazione del Beneficiario. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di mutuo.

All'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato, ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (per effetto di "portabilità" verso altro soggetto mutuante) e fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

Tale importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 12.1.

### **12.3 Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo**

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), la copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia l'Aderente/Assicurato, **contestualmente** alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo, potrà richiedere a Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.

In tale caso cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla ore 24 del giorno di rinegoziazione del Contratto di mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso.

In tal caso, con riferimento alla copertura assicurativa cessante, all'Aderente/Assicurato (per il tramite del Contraente) verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato, ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

Tale importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 12.1.

## **13. Riscatto e riduzione**

**Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.**

## **14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte di Credemvita.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

**Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e**

**non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

#### **15. Legge applicabile al contratto di assicurazione**

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

#### **16. Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione**

Il contratto di assicurazione viene redatto in lingua italiana.

#### **17. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Credemvita S.p.A. – Funzione REC – Via Mirabello 2 - 42100 Reggio Emilia, via fax al numero 0522/452704, via e-mail all'indirizzo: [reclami@credemassicurazioni.it](mailto:reclami@credemassicurazioni.it);

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami l'Aderente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Credemvita. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **18. Informativa in corso di contratto**

Credemvita si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Eventuali comunicazioni all'Aderente/Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto, intendendo per tale quello comunicato al Contraente.

**Credemvita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Credemvita S.p.A.**

**Giuseppe Rovani**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## **Art. 1. Obblighi della Compagnia**

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi della Compagnia assicuratrice (di seguito Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n° 05240000VC (e dalle appendici da essa firmate) stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di mutuo e in abbinamento a detto Contratto di mutuo.

## **Art. 2. Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.

**Si sottolinea la necessità dell'Aderente/Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel modulo di adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute, poiché è di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.**

## **Art. 3. Conclusione ed entrata in vigore dell'Assicurazione**

Il contratto di assicurazione si intenderà perfezionato e produrrà i suoi effetti dalle ore 24.00 della "data di decorrenza" indicata nel modulo di adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La presente è una assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di mutuo erogato da Credito Emiliano S.p.A (Contraente delle presente Assicurazione) all'Aderente/Assicurato.

Credemvita in caso di morte dell'Aderente/Assicurato, qualunque possa esserne la causa – salvo quanto previsto dall'articolo 6 – garantisce la liquidazione del capitale assicurato al Beneficiario.

Poiché il premio unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Aderente/Assicurato alla scadenza dell'assicurazione.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel modulo di adesione) e della durata dell'assicurazione (indicata nel modulo di adesione), secondo un piano di ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 4,50%.

Il suddetto piano di ammortamento, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul modulo di adesione.

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

**Art. 5. Limiti di età e durata contrattuale**

La presente assicurazione prevede che al momento della stipula della medesima l'età dell'Aderente/Assicurato deve essere compresa tra 18 e 60 anni, mentre l'età dell'Aderente/Assicurato alla scadenza deve essere non superiore a 75 anni. La durata dell'assicurazione viene individuata dall'Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di mutuo al quale l'assicurazione è abbinata.

**Art. 6. Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente/Assicurato.

La piena copertura assicurativa - fino al limite massimo di Euro 200.0000 con le limitazioni di età indicate nel questionario sanitario - viene concessa senza visita medica, a condizione che l'Aderente/Assicurato abbia firmato le dichiarazioni sul proprio stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, riportate nella proposta di assicurazione.

Rimane tuttavia convenuto che qualora il decesso dell'Aderente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

L'Assicurando può richiedere la piena copertura fin dalla decorrenza, a condizione che si sottoponga al relativo esame (test anti-Hiv) e che il relativo risultato sia negativo.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (in tal caso Credemvita restituirà la quota parte del premio unico relativa al periodo per il quale la garanzia non è stata prestata).

**Art. 7. Pagamento del premio**

Il premio pattuito deve essere versato in un'unica soluzione.

**Art. 8. Diritto di revoca e recesso**

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto di assicurazione non sia concluso (data di incasso del premio unico).

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro la suddetta data, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d'invio.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, **l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione.**

Per esercitare tale diritto l'Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso Credemvita rimborserà al Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all'Aderente/Assicurato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente/Assicurato.

#### **Art. 9. Beneficiari**

Beneficiario irrevocabile del capitale assicurato alla data del decesso dell'Aderente/Assicurato è Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano S.p.A. (al quale l'assicurazione è abbinata) all'occorrere del sinistro.

L'eventuale capitale assicurato che, all'occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano S.p.A. al quale l'assicurazione è abbinata, sarà liquidato da Credemvita ai Beneficiari designati dall'Aderente/Assicurato.

#### **Art. 10. Pagamenti della prestazione da parte della Compagnia**

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente/Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, idonea richiesta di rimborso corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Aderente/Assicurato;
- documentazione idonea sulle cause del decesso;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario richiesta da Credemvita.

Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

#### **Art. 11. Eventi relativi al Contratto di mutuo**

Nel caso di estinzione anticipata, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di mutuo al quale la presente assicurazione è abbinata, l'Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l'anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione, Credemvita restituirà all'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo dovuto entro 60 giorni dalla data di risoluzione.

### 11.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente, l'Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di mutuo.

All'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato (ossia dalla data di estinzione del Contratto di mutuo fino alla scadenza dell'assicurazione).

### 11.2 Portabilità del Contratto di mutuo

Nel caso di "portabilità" del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l'Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite, comunicando altresì l'eventuale variazione del Beneficiario. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, **congiuntamente** a quella di avvenuta estinzione del Contratto di mutuo.

In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di mutuo.

All'Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato, ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente (per effetto di "portabilità" verso altro soggetto mutuante) e fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

### 11.3 Rinegoziazione – Estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo stipulato con il Contraente le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia l'Aderente/Assicurato, **contestualmente** alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale del Contratto di mutuo, potrà richiedere a Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.

In tale caso cesserà la copertura e l'assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di rinegoziazione del Contratto di mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso.

In tal caso, con riferimento alla copertura assicurativa cessante, all'Aderente/Assicurato (per il tramite del Contraente) verrà restituito un importo pari alla parte del premio unico pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato, ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di mutuo fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

**Art. 12. Cessione**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, l'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi, diversi dal Contraente, la presente Polizza senza il consenso scritto del Contraente e di Credemvita.

**Art. 13. Pegno e vincolo**

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.

**Art. 14. Tasse e imposte**

Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario.

**Art. 15. Foro Competente**

Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente/Assicurato.



## GLOSSARIO

### **ASSICURAZIONE (Contratto di assicurazione)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata.

### **ADERENTE/ASSICURATO**

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa: è la persona fisica alla cui vita si riferisce l'assicurazione ed è individuata nel Modulo di Adesione.

### **BENEFICIARIO**

Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del Contratto al quale l'assicurazione è abbinata,.

### **CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.

### **COLLOCATORE**

Coincide con il Contraente – Credito Emiliano S.p.A.

### **COMPAGNIA ASSICURATRICE**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. In questo caso: Credemvita S.p.A.

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **CONFLITTO DI INTERESSI**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello dell'Aderente/Assicurato.

### **CONTRAENTE**

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione.

### **CONTRATTO DI MUTUO**

Contratto stipulato tra il Contraente e l'Aderente/Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto stesso e al quale è abbinata la Copertura assicurativa oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la copertura.

### **COPERTURA**

La garanzia assicurativa concessa con riferimento all'Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la Copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione assicurata.

### **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di polizze e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

### **DURATA CONTRATTUALE**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

### **ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI MUTUO**

L'estinzione totale corrisponde alla chiusura definitiva del mutuo. L'estinzione parziale consiste nel versamento al soggetto mutuante di una parte del debito residuo.

### **ETÀ**

L'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Aderente/Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un Aderente/Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un Aderente/Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

### **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione.

### **IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice del ramo vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **LIQUIDAZIONE**

Determinazione e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

### **MODULO DI ADESIONE**

Modulo sottoscritto dall'Aderente/Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della Copertura.

### **NOTA INFORMATIVA**

Documento, redatto secondo le disposizioni ISVAP, che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

### **PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

### **POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso.

### **PORTABILITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO**

Facoltà del mutuatario di trasferire il proprio debito presso un altro soggetto mutuante.

### **PREMIO**

Somma di denaro dovuta, da ciascun Aderente/Assicurato, alla Compagnia Assicuratrice in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.

### **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**PRESTAZIONE ASSICURATA**

La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base alla Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi del decesso dell'Aderente/Assicurato.

**RATA DI AMMORTAMENTO**

Importo della rata dovuta dall'Aderente/Assicurato al Contraente in base al Contratto di mutuo.

**RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto dell'Aderente/Assicurato di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.

**REVOCA**

Diritto dell'Aderente/Assicurato di revocare l'adesione prima della conclusione del contratto di assicurazione.

**RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO**

Ridefinizione delle condizioni del contratto di mutuo originario.

**SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**SINISTRO**

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**SOCIETÀ DI REVISIONE**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica il bilancio di esercizio della Compagnia Assicuratrice.

# CREACASA PROTEZIONE VITA

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di Mutuo erogati da Credito Emiliano S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

**Aderente/Assicurato**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**Dati relativi al Contratto di Mutuo**

n.

**Estremi dell'Adesione**

progressivo n.	decorrenza	durata (anni)	scadenza
----------------	------------	---------------	----------

**Beneficiario in caso di morte sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di Mutuo all'occorrere del sinistro:**

CREDITO EMILIANO SPA (beneficiario irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 - secondo comma - del Codice Civile, che ha dichiarato di voler profittare di tale designazione).

**Beneficiario in caso di morte limitatamente all'eventuale capitale assicurato che, all'occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di Mutuo**

**Dati relativi al premio e al capitale assicurato iniziale**

premio unico (Euro)	capitale assicurato iniziale (Euro)
---------------------	-------------------------------------

**Il sottoscritto Aderente/Assicurato prende atto che:**

- \_ Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemvita S.p.A. n. 05240000VC in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di mutuo;
- \_ il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico (Euro)";
- \_ le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita S.p.A. abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza".

**Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 C.C., di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.**

**Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara inoltre:**

- \_ di aver ricevuto e letto il Documento Riepilogativo (allegato 7A) e la Dichiarazione (allegato 7B) previsti dall'art. 49 (commi 1 e 2) del Regolamento ISVAP numero 5 del 16/10/2006;
- \_ di aver preso atto che Credemvita S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemvita S.p.A. ai fini delle validità dell'assicurazione, a tal fine, il sottoscritto Aderente/Assicurato conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al premio complessivo unico dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione.
- \_ di essere a conoscenza del fatto che, relativamente al pagamento della prestazione assicurata ai beneficiari sopra designati:
  - a. il capitale assicurato alla data del decesso, sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano S.p.A. e al quale l'assicurazione è abbinata, sarà versato da Credemvita S.p.A. direttamente a Credito Emiliano S.p.A. che lo utilizzerà per far fronte agli adempimenti previsti dal predetto Contratto di mutuo a carico dell'Aderente
  - b. l'eventuale quota di capitale assicurato che ecceda il debito residuo del Contratto di mutuo stipulato con Credito Emiliano S.p.A. al quale l'assicurazione è abbinata sarà versata da Credemvita S.p.A. direttamente al/i Beneficiario/i indicato/i per tale fattispecie
- \_ di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione che regolano le prestazioni assicurative.
- \_ di volere aderire alla polizza collettiva n. 05240000VC con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla propria vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati attualmente in possesso di Credito Emiliano S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere.
- \_ di essere informato che come previsto dall'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di:
  - 1. revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico). Per esercitare tale diritto, l'Aderente/Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;
  - 2. recedere dall'assicurazione entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione. Per il recesso l'Aderente/Assicurato deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Credemvita S.p.A.;

firma Aderente/Assicurato

**Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara, infine:**

**\_ di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Obblighi della Compagnia", art. 2 "Dichiarazioni del Contraente e dell'Aderente/Assicurato", art. 3 "Conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione", art. 5 "Limiti di età e durata contrattuale", art. 6 "Rischio di morte", art. 7 "Pagamento del premio", art. 8 "Diritto di revoca e recesso", art. 9 "Beneficiari", art. 10 "Pagamenti della compagnia", art. 11 "Eventi relativi al contratto di mutuo", art. 12 "Cessione", art. 13 "Pegno e vincolo".**

firma Aderente/Assicurato

**Raccomandazioni ed avvertenze per la sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute**

**Credemvita S.p.A. rende noto che:**

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;
- b) anche nei casi non espressamente previsti da Credemvita S.p.A., l'Aderente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;
- c) il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti da Credemvita S.p.A. è completamente a carico dell'Aderente/Assicurato;

**DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO SUL PROPRIO BUON STATO DI SALUTE**

Da compilare anche in presenza di visita medica, ai fini dell'accettazione del rischio da parte di CREDEM VITA S.p.A.

**L'Aderente/Assicurato dichiara:**

- di essere in buono stato di salute;
- di non aver subito negli ultimi 5 anni ricoveri ospedalieri o in case di cura per trattamenti od interventi chirurgici diversi da appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, fratture degli arti, chirurgia estetica, parto;
- di non soffrire di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue, infettive o relative ad uno dei seguenti apparati: respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, endocrino- metabolico, osteoarticolare, che negli ultimi cinque anni abbiano richiesto un trattamento medico con l'assunzione di farmaci;
- di non aver ricevuto emotrasfusioni;
- di non fare uso e non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti o allucinogene, di non abusare di alcolici (es. assunzione quotidiana di super alcolici, consiglio medico di ridurre la quantità di alcolici ecc.) e di non fumare più di 20 sigarette al giorno;
- di non svolgere un'attività professionale e/o sportiva che espone a particolari pericoli (ad esempio: contatto con esplosivi, radiazioni, accesso ad impalcature superiori a 10mt., volo nelle sue varie forme - deltaplano, parapendio, ecc. - paracadutismo in caduta libera, alpinismo, immersioni subacquee ad una profondità superiore a 40 metri, partecipazione a gare motoristiche, ecc.).

**Il sottoscritto Aderente/Assicurato dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Credemvita S.p.A., sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità.**

firma Aderente/Assicurato

Consenso privacy: Preso atto dell'informativa consegnata con il presente modulo con il quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'abbiamo informata sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003). Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce.

Luogo e Data	firma Aderente/Assicurato
--------------	---------------------------

cognome, nome e visto anche incaricato per verifica firma e poteri



# CREACASA PROTEZIONE VITA

Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di Mutuo erogati da Credito Emiliano S.p.A.

MODULO DI ADESIONE

**Contraente:** Credito Emiliano S.p.A.

**Aderente/Assicurato**

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**Dati relativi al Contratto di Mutuo**

n.

**Estremi dell'Adesione**

progressivo n.	decorrenza	durata (anni)	scadenza
----------------	------------	---------------	----------

**Beneficiario in caso di morte sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di Mutuo all'occorrere del sinistro:**

CREDITO EMILIANO SPA (beneficiario irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 - secondo comma - del Codice Civile, che ha dichiarato di voler profittare di tale designazione).

**Beneficiario in caso di morte limitatamente all'eventuale capitale assicurato che, all'occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di Mutuo**

**Periodo e capitale assicurato**

PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO	PERIODO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE NEL PERIODO
FAC-SIMILE							

Luogo e Data	firma Aderente/Assicurato
--------------	---------------------------

Credemvita S.p.A. - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 - REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U.



## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

### Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

### Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail vita@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA  
Il Direttore Generale

### NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 4, secondo e terzo trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 4, quarto e quinto trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;

- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it).

**I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo di “Creacasa Protezione vita” sono aggiornati al 1 gennaio 2009.**

